

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3656

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANNA MARIA LEONE, D'ALIA, DI GIANDOMENICO, LIOTTA,  
MANINETTI, MEREU, NARO, PERETTI, TUCCI, VOLONTÈ**

Disciplina dell'attività di fisioterapista

*Presentata il 6 febbraio 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia nel settore professionale della terapia fisica e riabilitativa presenta un'anomalia di fondo rispetto agli altri Stati membri dell'Unione europea, in quanto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attuativo della direttiva 89/48/CEE, si riferisce ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

La citata anomalia risiede nella coesistenza di due operatori tecnici distinti, sia nella denominazione che nel percorso formativo, ma che di fatto svolgono le stesse mansioni: i massofisioterapisti e i terapisti della riabilitazione. Tali operatori, anticipando i tempi burocratici, si sono riuniti in un'unica associazione, superando, *de facto*, il dualismo in essere. Inoltre la legge 11 gennaio 1994, n. 29, recante « Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti », equipara i massofisioterapisti ai terapisti della riabilitazione (articolo 6, comma 1) e sancisce la confluenza in

un'unica figura professionale, pur non essendo mai esistite scuole per terapisti della riabilitazione per non vedenti.

Consentendo l'iscrizione all'albo professionale dei fisioterapisti sia ai massofisioterapisti che ai terapisti della riabilitazione, si riconosce il passato degli operatori, evitando di compiere discriminazioni che possono ledere il diritto inalienabile al lavoro di validi operatori professionali. Consentire ai terapisti della riabilitazione di potere ottenere il titolo di massaggiatore sportivo, significa offrire la possibilità di nuovi sbocchi lavorativi. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (articolo 6, comma 3) stabilisce appositi criteri per l'individuazione delle figure professionali anche nell'area della riabilitazione, dai quali si evince che la formazione professionale dovrà essere univoca su tutto il territorio nazionale e svolgersi presso strutture universitarie od ospedaliere, previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Quindi, tenuto conto delle disposizioni citate ed al fine di pervenire ad una soluzione univoca che faccia chiarezza nel settore superando l'eterogeneità esistente, così come auspicato da tutti gli operatori in questione, si rende necessaria l'approvazione della presente proposta di legge, che istituisce l'albo dei fisioterapisti e stabilisce l'ordinamento di tale professione, individuata, in conformità alla legislazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, quale unica figura nell'area della riabilitazione.

La presente proposta di legge, all'articolo 1, istituisce la professione di fisioterapista e stabilisce le sue competenze (comma 3) nonché l'integrazione della relativa formazione con specializzazioni nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale (comma 4). La formazione del fisioterapista è definita con decreto del Ministro della salute e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica (comma 5).

L'articolo 2 specifica i requisiti per l'esercizio della professione di fisioterapista, ossia il diploma universitario, di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'abilitazione mediante esame di Stato e l'iscrizione all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge.

L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'albo professionale e del collegio dei fi-

sioterapisti in ogni provincia (comma 1). Il collegio ha il compito di controllare gli iscritti all'albo professionale. Inoltre è istituita la Federazione nazionale dei collegi dei fisioterapisti, con sede in Roma (comma 3).

L'articolo 4 regola le norme di iscrizione all'albo.

L'articolo 5 (al comma 1), prevede che in sede di prima applicazione della legge (comunque non oltre i tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore) è consentita l'iscrizione agli albi professionali dei fisioterapisti ai massofisioterapisti ed ai terapisti della riabilitazione non vedenti iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 2 della legge 11 gennaio 1994, n. 29, a coloro che sono in possesso del diploma di massofisioterapista conseguito ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, presso gli istituti a tali fini autorizzati, a coloro che abbiano conseguito il diploma di terapeuta della riabilitazione tramite gli specifici corsi di diploma universitario ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, o presso le specifiche scuole dirette a fini speciali, e a quanti abbiano conseguito il titolo o l'attestato di terapeuta della riabilitazione presso le scuole universitarie ospedaliere o comunque organizzate dalle aziende sanitarie locali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Professione di fisioterapista).*

1. È istituita la professione sanitaria di fisioterapista.

2. Il fisioterapista è l'operatore sanitario abilitato a svolgere, singolarmente o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nell'area della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.

3. In conformità alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:

a) elabora, anche con la collaborazione di specialisti in altre discipline, la definizione del programma di riabilitazione, volto all'individuazione ed al superamento dell'inabilità del disabile;

b) pratica autonomamente l'attività terapeutica per la rieducazione funzionale della disabilità motoria, psicomotoria e cognitiva del paziente, utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche ed occupazionali;

c) propone l'adozione di eventuali protesi ed ausili, curandone il loro uso e verificandone l'efficacia;

d) svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari ed in quelli ove siano richieste le sue competenze professionali.

4. Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la propria formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale.

5. Il percorso formativo del fisioterapista, ai sensi del presente articolo, è

definito con decreto del Ministro della salute e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree della riabilitazione, previo superamento di una apposita prova valutativa.

6. Il fisioterapista svolge la propria attività nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

#### ART. 2.

*(Requisiti per l'esercizio della professione).*

1. Per l'esercizio della professione di fisioterapista è necessario:

a) essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 3414, e successive modificazioni;

b) avere conseguito l'abilitazione mediante apposito esame di Stato;

c) essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

2. L'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di fisioterapista è definito ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, e secondo le modalità stabilite dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

#### ART. 3.

*(Istituzione dell'albo professionale e del collegio dei fisioterapisti).*

1. Sono istituiti in ogni provincia il collegio dei fisioterapisti ed il relativo albo professionale.

2. Il collegio di cui al comma 1 ha il compito di curare la tenuta del relativo albo professionale nonché esercitare il controllo sugli iscritti al medesimo. Al-

l'albo professionale di cui al comma 1 sono iscritti i fisioterapisti che esercitano l'attività nel territorio di competenza del collegio medesimo.

3. È istituita la Federazione nazionale dei collegi dei fisioterapisti, con sede in Roma.

ART. 4.

*(Norme regolamentari).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, adotta, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari relative:

a) all'iscrizione ed alla cancellazione dall'albo professionale di cui all'articolo 3;

b) alla tenuta degli albi professionali e a quanto altro risulti necessario per la corretta gestione dei collegi e della Federazione nazionale dei collegi dei fisioterapisti.

ART. 5.

*(Norme transitorie).*

1. In sede di prima applicazione della presente legge e, comunque, non oltre tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, è consentita l'iscrizione agli albi professionali dei fisioterapisti, in appositi elenchi:

a) ai massofisioterapisti ed ai terapisti della riabilitazione non vedenti iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 2 della legge 11 gennaio 1994, n. 29;

b) a coloro che sono in possesso del diploma di massofisioterapista conseguito ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, e successive modificazioni, presso gli istituti a tali fini autorizzati;

c) a quanti abbiano conseguito il diploma di terapeuta della riabilitazione

tramite gli specifici corsi di diploma universitario, istituiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ovvero presso le specifiche scuole dirette a fini speciali di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, nonché a quanti abbiano conseguito il titolo ovvero l'attestato di terapeuta della riabilitazione presso le scuole universitarie, ospedaliere o comunque organizzate dalle aziende sanitarie locali, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 12 aprile 1974.

2. I corsi di studio relativi alle figure professionali di terapeuta della riabilitazione, di massofisioterapeuta, di terapeuta della riabilitazione non vedente e di massofisioterapeuta non vedente sono soppressi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo comunque il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono, entro il predetto termine, al primo anno di corso.

3. È consentito, inoltre, a coloro che sono in possesso del titolo di terapeuta della riabilitazione, di poter accedere al corso di perfezionamento per massaggiatore sportivo, entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA

€ 0,26



\*14PDL0042660\*